



REGIONE MARCHE

**Assessorato Industria e Artigianato
Dipartimento Sviluppo Economico**

**La politica industriale regionale per
lo sviluppo compatibile**

**“Gli interventi della Regione Marche per
favorire l’adozione di sistemi di gestione
ambientale”**

ANCONA 3 ottobre 2003

I nuovi strumenti della politica industriale regionale

- **Il Piano regionale per le attività produttive industriali 2003/2005**
- **Il testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione (in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale)**

PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2003-2005

adottato nel febbraio 2003

Scopo:

- fornire un quadro organico degli interventi che la Regione intende realizzare con le **risorse di fonte regionale, comunitaria** (interventi del Docup), **di fonte statale** (risorse trasferite a seguito del decentramento degli incentivi alle imprese);
- individuare gli obiettivi fondamentali della politica industriale per il triennio 2003/2005.

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

- Crescita della competitività del sistema
- Creazione di lavoro stabile e di qualità
- Aumento del PIL regionale
- **Sviluppo compatibile**

Sviluppo compatibile

La qualità dell'ambiente rappresenta un fattore decisivo per lo sviluppo e la competitività regionale

Può essere perseguita con una pluralità di azioni :

- con **incentivi alle imprese** per la **riduzione dell'impatto ambientale** e per il **risparmio energetico**;
- favorendo la **ricerca** e l'**innovazione** con effetti benefici anche in campo ambientale;
- stimolando lo sviluppo dei **sistemi per la gestione e la certificazione ambientale**.

GLI ASSI DEL PIANO

- **Asse 1 - Sviluppo produttivo**
 - Investimenti per sostenibilità ambientale, sicurezza del lavoro e risparmio energetico
- **Asse 2 - Ricerca, sviluppo, qualità e innovazione**
 - Certificazione di qualità aziendale, ambientale e di sicurezza
- **Asse 3 - Internazionalizzazione e promozione**
- **Asse 4 - Equilibrio gestione finanziaria**

NUOVO TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE

- **Art.11**

La Regione concede **agevolazioni per ridurre l'impatto ambientale delle imprese** (in acqua, aria e suolo), nonché per favorire il miglioramento delle condizioni di salute, di sicurezza negli ambienti di lavoro.

- **Art. 12**

Interventi per il **risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.**

- **Art.16**

Interventi per la qualità e l'innovazione, la diffusione dei sistemi di qualità aziendale, dei **sistemi di gestione ambientale e di EMAS**, certificazione dei sistemi di sicurezza, la certificazione etica e la certificazione dei prodotti.

LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE

- **L.R. 13/2000** – Interventi per lo sviluppo della qualità e dell'innovazione
- **L.R. 14/2000** – Interventi per il sostegno dell'artigianato
- **L.R.32/1999 Art.25** – Bandi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Regione Marche 2000 - 2006

OB 2 Asse 1 Misura 1.1

DOCUP OB 2 2000/2006 - bandi 2003

MISURA 1.1

AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

- **Sub-misura 1.1.1 - Aiuti investimenti imprese industriali**
 - Sub-misura 1.1.1b1 - **Legge 341/1995, art.1** - incentivi per investimenti produttivi nelle aree depresse
 - Sub-misura 1.1.1b2- **Legge 598/1994, art.11** - incentivi per innovazione e tutela ambientale
- **Sub-misura 1.1.3 - Aiuti PMI ind.li e artigiane per miglioramenti ambientali, sicurezza e risparmio energetico**

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

Soggetti beneficiari : PMI industriali

- *Imprese estrattive e manifatturiere*, di cui alle sezioni **C** e **D** della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991"
- *Imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda e imprese di costruzioni*, di cui alle sezioni **E** e **F** della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991"
- *Imprese di servizi e telecomunicazioni.*

Ambito territoriale

- *Aree depresse* : zone dell'Obiettivo 2 e phasing out

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

Sono **esclusi** gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

produzioni siderurgiche

costruzioni e riparazioni navali

produzione di fibre sintetiche

industria trasformazione prodotti agricoli

(particolari limitazioni per l'industria automobilistica)

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

Investimenti agevolabili

Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative relative alla creazione di:

- **nuovi stabilimenti;**
- **ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e delocalizzazione di impianti produttivi.**

L'*acquisizione* dei beni può avvenire tramite acquisto diretto, vendita con riserva di proprietà e locazione finanziaria (leasing). Viene anche accettato l'acquisto con pagamento dilazionato secondo la procedura, non agevolata, prevista dalla Legge n. 1329/65 "Sabatini".

Tutti i beni devono essere *nuovi di fabbrica*.

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

Spese ammissibili (sono esclusi gli immobili):

- **macchinari ed impianti;**
- **attrezzature di controllo della produzione;**
- **unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;**
- **programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;**
- **servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato (quali EMAS, ISO 14001), ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (Ecolabel, Marchio nazionale);**
- **servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa - UNI EN ISO 9000;**
- **opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per montaggio e collaudo, accessori di prima dotazione (max 10% del costo dei macchinari e degli impianti).**

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

Intervento agevolato

L'agevolazione consiste in un **"bonus fiscale"**, da utilizzarsi in una o più soluzioni e, comunque, **entro 12 mesi** dalla data di emanazione del decreto di liquidazione, per il pagamento delle imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie.

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

La *misura dell'agevolazione* è articolata per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media) e ubicazione dell'unità produttiva, ed è determinata in proporzione all'importo delle spese agevolabili:

Dimensione dell'impresa beneficiaria	Ubicazione dell'unità produttiva	
	Zone art. 87.3c	Zone Ob.2 – “phasing out” – non art. 87.3c)
Piccola impresa	18%	15%
Media impresa	14%	7,5%

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

Procedura di attivazione

L'impresa, prima di avviare gli investimenti, dopo l'emissione degli ordini di acquisto e alla ricezione delle relative conferme d'ordine, ovvero successivamente alla stipula dei contratti - tutti condizionati al buon esito della dichiarazione-domanda - **presenta esclusivamente con consegna diretta la dichiarazione/ domanda di prenotazione delle risorse, entro il periodo di tempo previsto dallo specifico bando, presso gli sportelli abilitati delle banche del Gruppo Bancaroma.**

Sono ammessi solo gli investimenti realizzati e fatturati dopo la presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse.

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

MCC, dopo aver verificato la regolarità formale della dichiarazione/domanda e la disponibilità delle risorse, trasmette alla Regione competente le risultanze di tali accertamenti, formulando una **graduatoria** sulla base dei seguenti criteri:

- **Criteri fascia A:**

- rapporto fra **investimento ammesso** e **valore della produzione**;
- punteggi differenziati per le varie tipologie di investimenti (**avvio nuovo impianto, ampliamento, riattivazione, riconversione, trasferimento, ristrutturazione, ammodernamento**).

- **Criteri fascia B (facoltativi) applicati se richiesti dall'impresa relativamente a voci di spesa ed obiettivi particolarmente qualificanti** (ad esempio: certificazione di qualità, anche ambientale, incremento occupazionale, investimenti ambientali....)

I criteri base, utilizzati comunque per la formazione delle graduatorie, sono i seguenti:

FASCIA A – Criteri base		Punteggi
1.	Rapporto fra l'ammontare dell'investimento ammesso ed il valore della produzione (articolo 2425 Codice Civile lett.A) desunto dall'ultimo bilancio chiuso, approvato e depositato	Da zero a venti
2.	Avvio di un nuovo impianto, Ampliamento, Riattivazione, Riconversione, Trasferimento Ristrutturazione, Ammodernamento	Venti Quindici Dieci Cinque

I criteri supplementari per punteggi aggiuntivi, utilizzati per la formazione delle graduatorie – se dichiarati dalle imprese – sono i seguenti:

3	L'impresa prevede di realizzare investimenti nelle tecnologie dell'informazione	Uno
4	Il progetto di investimento comprende anche l'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000 e VISION 2000.	Due
5	Incremento occupazionale a tempo indeterminato (al netto di licenziamenti, dimissioni, quiescenze): tramite nuove assunzioni a tempo indeterminato e/o trasformazione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato, a partire dalla data della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse fino al termine previsto per la realizzazione degli investimenti.	Tre
6	Il progetto di investimento comprende anche l'adesione a sistemi di certificazione ambientale EMAS II o l'acquisizione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel, Marchio Nazionale). Alle imprese già registrate EMAS o dotate di certificazione ambientale di prodotto viene riconosciuto un punteggio pari alla metà del precedente.	Dodici Sei

I criteri supplementari per punteggi aggiuntivi, utilizzati per la formazione delle graduatorie – se dichiarati dalle imprese – sono i seguenti:

7	<p>Il progetto di investimento comprende anche l'adesione a sistemi di certificazione ambientale ISO 14001.</p> <p>Alle imprese già certificate ISO 14001 viene riconosciuto un punteggio pari alla metà del precedente.</p>	<p>Dieci</p> <p>Cinque</p>
8	<p>Il progetto di investimento comporta un miglioramento nelle performances ambientali tra quelle indicate nella successiva tabella 8.1.</p> <p>Il requisito deve riguardare almeno uno degli obiettivi della successiva tabella 8.1) relativa alle performance ambientali.</p> <p>Se l'iniziativa, oggetto di agevolazione, raggiunge due obiettivi il punteggio massimo attribuibile è pari a 6.</p> <p>Se l'iniziativa raggiunge tre o più obiettivi il punteggio massimo attribuibile è pari a 8</p>	<p>Cinque</p> <p>Sei</p> <p>Otto</p>

PERFORMANCE AMBIENTALI DEL PROGETTO

a)	Riduzione inquinamento dell'aria
b)	Riduzione inquinamento dell'acqua
c)	Uso sostenibile delle risorse (risparmio idrico, risparmio energetico, utilizzo fonti rinnovabili, riduzione della materia prima)
d)	Eliminazione o riduzione sostanze pericolose
e)	Miglioramento gestione dei rifiuti
f)	Miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

La **Regione** competente, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, **emana il decreto di prenotazione delle risorse** e lo comunica alle imprese richiedenti per il tramite del Gestore.

Tempi di realizzazione degli investimenti:

- **18 mesi** dal decreto di prenotazione delle risorse per le certificazioni di qualità ed il leasing;
- **12 mesi** dal decreto di prenotazione delle risorse in tutti gli altri casi.

L'**impresa** richiedente deve inoltrare la **richiesta di fruizione** delle agevolazioni nella quale sono attestati i requisiti per l'accesso alle agevolazioni stesse e l'avvenuta realizzazione degli investimenti (entro due mesi dalla data fissata per l'ultimazione degli investimenti).

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

La **Regione** competente, per il tramite del Gestore, liquida l'agevolazione spettante.

L'**impresa**, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di liquidazione dell'agevolazione, può utilizzare la suddetta comunicazione per pagare, presso il concessionario competente per territorio della riscossione dei tributi, le imposte che affluiscono sul suo conto fiscale, incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora i predetti termini non vengano rispettati, l'impresa decade dai benefici.

DOCUP OB 2 - LEGGE 341/95, art.1

Cumulabilità

Il "bonus fiscale" previsto dalla Legge n. 341/95 non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali, regionali o provinciali dirette sullo stesso investimento.

DOCUP OB 2 - LEGGE 598/94, art.11

SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole e medie imprese industriali, aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, **operanti nei seguenti settori C,D,E,F.**

Sono **esclusi** gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- siderurgia
- costruzioni navali
- pesca
- trasporto
- produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- fibre sintetiche

(particolari limitazioni per l'industria automobilistica).

DOCUP OB 2 - LEGGE 598/94, art.11

OPERAZIONI AGEVOLABILI

Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari in favore di piccole e medie imprese industriali.

TIPOLOGIA INVESTIMENTI

- **Innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale**
- **Tutela ambientale**
- **Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Tutela ambientale

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;

Tutela ambientale

- h)** creazione di capacità produttiva di sostanze “sicure” da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i)** conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j)** eliminazione dell’impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k)** delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

DOCUP OB 2 - LEGGE 598/94, art.11

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Fino al 70% del programma di investimenti, con un massimo di 1.600.000 euro.

DURATA

Fino a 7 anni, comprensivo di un periodo preammortamento non superiore a 2 anni.

Le imprese devono presentare la **domanda** di aiuto alle banche o agli intermediari finanziari **prima che l'investimento sia avviato.**

DOCUP OB 2 - LEGGE 598/94, art.11

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Fino al 100% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento o leasing con il limite del tasso in vigore alla data della delibera della concessione del contributo.

L'**agevolazione** viene concessa nel limite massimo di cui al Reg. 70/2001:

- **Piccole imprese 15% in ESL** (se in area 87.3c 8 ESN + 10 ESL)
- **Medie imprese 7,5% in ESL** (se in area 87.3c 8 ESN + 6 ESL)

DOCUP OB 2 - LEGGE 598/94, art.11

Le domande vanno presentate **a partire dal 29 maggio 2003** fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

RISORSE

- Obiettivo 2,609 Meuro
- Sostegno Transitorio 1,102 Meuro

DOCUP OB 2 - LEGGE 598/94, art.11

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo agli interessi viene erogato relativamente alle spese sostenute per ciascun stato di avanzamento del programma di investimento.

CUMULO

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.